

Torino, li 28 settembre 2018

Circolare n. 5/2018

Gentile Cliente,

di seguito una breve sintesi su alcuni argomenti sia in materia fiscale che giuslavoristica.

1) FISCALE

1.1) Bonus pubblicità

Come già ampiamente esposto durante il convegno tenutosi presso lo Studio il 23 febbraio 2018, con l'ultima "Legge di Stabilità" è stata concessa la possibilità alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali di presentare apposita domanda per la fruizione del credito d'imposta sugli investimenti in pubblicità tramite mezzi stampa, radiotelevisivi e anche periodici online.

Per poter usufruire del bonus, l'investimento deve essere superiore almeno dell'1% rispetto alla spesa sostenuta nell'esercizio precedente, ovvero il 2017, ed è pari al 75% dell'incremento stesso (potrebbe arrivare al 90% per piccole, medie e microimprese e start-up innovative, nel caso in cui la Commissione Europea approvi questa modifica).

Il Consiglio di Stato ha chiarito che è necessario aver sostenuto anche solo 1 euro di spesa in pubblicità nel 2017 per poter usufruire del bonus, poiché la discriminante è l'incremento rispetto all'esercizio precedente.

La finestra per l'invio del modello per le spese relative al 2017 e al 2018 si è aperta lo scorso 22 settembre e si chiuderà il prossimo 22 ottobre. In particolare, per l'invio della "*comunicazione per l'accesso al credito d'imposta*" relativa al 2018 e della "*dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati*" per il 2017 è disponibile un'apposita funzionalità nell'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate accessibile con le credenziali **Entratel** e **Fisconline**, **SPID** o **CNS**. La procedura è accessibile nella sezione dell'area autenticata: "*Servizi per*" alla voce "*comunicare*".

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si mette a disposizione per supportare il cliente nella procedura, laddove sussistano i requisiti per ottenere il beneficio fiscale.

2) LAVORO

2.1) Contratto a tempo determinato – periodo transitorio e nuove regole

Il 12 agosto u.s. sono entrate in vigore le modifiche al Decreto Dignità ed in particolare al contratto a tempo determinato.

La modifica principale riguarda la definizione di un periodo transitorio, che avrà termine il 31 ottobre p.v., entro il quale rimarrà in vigore la previgente disciplina del contratto a termine, ovvero quella che prevedeva una durata massima di 36 mesi ed un limite di 5 proroghe.

Come già comunicato con la nostra circolare n. 4 del 5 luglio 2018, le modifiche al tempo determinato previste dal Decreto Dignità prevedono la riduzione della durata massima del contratto a 24 mesi, di cui però solamente i primi 12 saranno "liberi", nonché un limite di proroghe ridotto a 4 nell'arco dei 24 mesi.

I primi 12 mesi di contratto sono definiti "liberi" perché esenti dall'obbligo di apporre una motivazione al contratto a termine. Come sappiamo, infatti, il Decreto Dignità ha reintrodotto le "famigerate" causali, in assenza delle quali il contratto si considera a tempo indeterminato. Tali causali, oltremodo restrittive rispetto a quelle a cui eravamo abituati fino alla loro abrogazione, non sono necessarie nell'arco dei primi 12 mesi di contratto, neanche per le proroghe all'interno di tale periodo. Oltre i 12 mesi, invece, costituiscono requisito essenziale per la prosecuzione del contratto a tempo determinato.

Il nuovo sistema dei contratti a termine appena descritto entrerà in vigore a tutti gli effetti il 1° novembre 2018 e sarà valido, salvo modifiche dell'ultima ora, per tutti i nuovi contratti stipulati a decorrere da quella data.

2.2) Retribuzioni in contanti – validi gli anticipi di cassa

Come noto, dal 1° di luglio non è più possibile pagare i dipendenti in contanti, indipendentemente dall'ammontare della somma dovuta. I pagamenti devono infatti avvenire con sistemi tracciabili.

Rimane possibile continuare ad usare il denaro contante per corrispondere somme diverse come gli anticipi di cassa, effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell'interesse dell'azienda e nell'esecuzione della prestazione quali, ad esempio, le spese di viaggio, vitto e alloggio. Per precisazione, gli anticipi di cassa non sono i rimborsi a piè di lista comunemente noti, per i quali invece permane l'obbligo del pagamento tracciabile, bensì la vera e propria corresponsione di una somma in contanti preventiva alla spesa che il dipendente andrà ad effettuare, la quale, ovviamente, dovrà essere giustificata e comprovabile.

2.3) Collaborazioni occasionali nel turismo

I contratti di lavoro occasionale che hanno sostituito i precedenti voucher, sono stati oggetto di una piccola revisione con la legge di conversione del Decreto Dignità. In particolare, le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo possono ricorrere al lavoro occasionale avendo alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori (limite più favorevole rispetto ai cinque per la generalità degli utilizzatori) e a condizione che le attività siano rese da parte di titolari di pensione, studenti con meno di 25 anni di età, persone disoccupate e percettori di prestazioni a sostegno del reddito.

In conseguenza a questa modifica, le aziende del turismo che occupano fino a cinque dipendenti a tempo indeterminato potranno utilizzare il contratto di prestazione occasionale per qualsiasi soggetto all'interno dei limiti economici (€ 2.500 per ciascun prestatore con lo stesso utilizzatore), mentre le aziende del turismo che occupano più di cinque dipendenti e fino ad otto, potranno farvi ricorso ma solamente per le particolari categorie sopra elencate, sempre nel rispetto dei limiti economici.

2.4) Esteso il bonus assunzioni under 35 a tutto il 2020

Lo sgravio contributivo del 50%, previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti con meno di 35 anni che non hanno mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro, amplia la sua platea di beneficiari. Originariamente era prevista l'agevolazione per l'assunzione di under 35 solo per il 2018 con riduzione del requisito ad under 30 per il 2019, il DL 87/2018 ha, invece, esteso anche a tutto il 2020 la possibilità di godere della riduzione contributiva per gli under 35. Si tratta, sostanzialmente, di una proroga di un anno degli attuali requisiti per accedere all'agevolazione.

Per maggiori dettagli sul funzionamento dell'agevolazione può rileggere la nostra circolare n. 1 del 18 gennaio 2018, oppure contattare direttamente lo Studio.

Cordiali saluti.

Lorenzo Perinetti